

APPALTO DI FORNITURA DI STAMPATI
CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA
DISCIPLINARE DI GARA

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 18 novembre 2015

Scadenza termine per la richiesta di chiarimenti: 6 novembre 2015

Scadenza termine pubblicazione chiarimenti: 10 novembre 2015

G.U.R.I. n. 108 del giorno 14/09/2015.

CIG : 6390180F57

PREMESSA

La presente procedura aperta, è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale , con un operatore , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per fornitura di stampati in piano, fascicoli, blocchi, bollettari, buste varie (per servizi sanitari, commerciali e a sacco), per la ASL di Pescara”.

L'operatore economico con cui stipulare l'accordo quadro sarà individuato in esito alla presente procedura di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, al termine della quale sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che risulterà in possesso di tutti requisiti soggettivi, che avrà proposto un servizio rispondente a quanto previsto dal capitolato di gara, che avrà proposto un prezzo complessivo (relativo alle tipologie e alle quantità riportate nell'allegato 5) , **in ribasso rispetto a quello posto a base di gara e pari ad € 190.039,50**, e che avrà ottenuto il punteggio più elevato – inteso quale somma dei punteggi tecnico – qualitativo ed economico.

LA DISCIPLINA DELLA FORNITURA E' CONTENUTA NEL PRESENTE CAPITOLATO, PARTI TECNICA E GENERALE.

I modelli in uso sono dettagliati nell'Allegato 5 “Elenco stampati ” (di seguito abbreviato in Allegato 5), che costituisce parte integrante del presente capitolato.

E' obbligatoria la visione dei modelli in uso, presso la UOC ABS, previa appuntamento a mezzo mail a: tiziana.petrella@usl.pe.it.

Al momento del sopralluogo non verrà rilasciata alcuna attestazione di avvenuta presa visione; sarà cura del personale dell'Amministrazione prendere nota dell'avvenuta presa visione ai fini di un'eventuale successiva verifica.

Si evidenzia che i colloqui eventualmente intercorsi ed i chiarimenti richiesti durante le operazioni di presa visione hanno valore meramente indicativo e non costitutivo di effetti ai fini della corretta presentazione dell'offerta.

L'accordo quadro non fissa i quantitativi di prestazioni (numero stampati) - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici- ma solo il loro prezzo e tipologia. Unico limite della fornitura è l'importo dell'accordo quadro, sotto precisato.

L'importo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, a 400.000,00 euro (iva esclusa) e l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

L'amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo per singola tipologia di stampato che, pertanto, per uno o più tra essi, potrà essere anche pari a zero, ciò in quanto, all'interno dell'accordo quadro, la ASL ha la facoltà di spostare i consumi tra i vari stampati , in base alle proprie esclusive esigenze.

La durata dell'accordo quadro è stabilita in due anni, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e, comunque, sino all'esaurimento del valore dell'accordo quadro, anche se precedente al termine biennale.

Nel caso in cui, al termine del periodo biennale, il valore dell'accordo quadro non risultasse esaurito, l'Amministrazione si riserva di prolungarne la validità, previo assenso del fornitore.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, la ASL potrà prorogare la durata del presente appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità delle forniture, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa;

- qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore di ciascun accordo quadro, alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi.

Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

L'importo di tale estensione, unitamente a quella di proroga semestrale, è computato nel valore di gara – pari ad € 580.000,00 - ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006, su cui sarà quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'ANAC. Alla procedura viene, infatti, attribuito un unico CIG, riportato in intestazione .

L'importo della cauzione provvisoria dovrà essere calcolato, INVECE, sull'importo posto a base di gara.

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, in pendenza di sottoscrizione del contratto.

Trattandosi di fornitura che non comporta rischi da interferenza, gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero euro.

La disciplina della fornitura (tempi di esecuzione, penalità, risoluzione) è riportata nel capitolato speciale – parte tecnica.

E' richiesto, pena esclusione dalla gara, il possesso obbligatorio delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2000/2008, con verifica almeno annuale del suo mantenimento.

Si applica l'art. 39 del DL 90/2014, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ovvero in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.

Non sono soggette a regolarizzazione e, pertanto, comportano esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l'offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell'offerta o l'incertezza sul contenuto e provenienza dell'offerta, l'apposizione di termini o condizioni all'offerta, offerte alternative o incomplete.

Analogamente, non è suscettibile di regolarizzazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.

La misura della sanzione ivi prevista è fissata all'1 per mille del valore dell'accordo quadro (€ 200,00).

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

MODALITA' PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- *Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi dell'articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.*
- *Il nuovo sistema AVCPASS permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.*

- *L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.*
- *Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l'acquisizione del richiamato "PASSOE" da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale non sarà pertanto possibile, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l'esecuzione della fornitura.*

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si segnala non sono stati rilevati oneri da interferenza, come riportati nel DUVRI allegato.

Il gestore aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.

A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del gestore aggiudicatario.

L'ASL in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art.26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'ASL procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

2. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire un plico contenente l'offerta economica, la documentazione tecnica e quella amministrativa, come di seguito precisato, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, **pena l'esclusione** 0 del giorno _____, all'indirizzo:

ASL di Pescara, Ufficio Protocollo, Via Paolini 45, Pescara.

E', altresì, possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere chiusi e sigillati - con ceralacca oppure sigillati con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura oppure chiusi e timbrati sui lembi di chiusura - in modo da lasciare traccia di eventuali manomissioni, e devono recare all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto (FORNITURA DI STAMPATI ASL DI PESCARA) di comune uso), il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell'Impresa mittente. **Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS.**

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente **"A – Documenti Amministrativi", "B – Documenti tecnici "** e **"C – Offerta economica – "**.

La Busta C, contenente l'offerta economica, DEVE essere non trasparente, neanche in controluce.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati e nel capitolato regolante il servizio.

Nella busta **"A – Documenti Amministrativi "** devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Dichiarazione o dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
- b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; indicandole specificatamente, ivi incluse quelle previste dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Per l'effettuazione di tali dichiarazioni, la Ditta concorrente potrà utilizzare gli schemi allegati n. 1 , 2 e 3, allegati al presente Capitolato;**

2) Dichiarazione:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguito il servizio;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- dell'elezione del domicilio ai fini dell'appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- **dichiarazione di aver preso visione dei modelli di stampati in uso, presso la UOC ABS.**

3) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

4) certificazione UNI EN ISO 9001:2000/2008.

- 5) Garanzia provvisoria, pari all' uno per cento del valore dell'accordo quadro (€ 200.000,00) , sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la stazione appaltante ne richiederà il rinnovo. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario **NONCHE' LA SANZIONE DI CUI all'art. 39 del DL 90/2014** (TALE ESTENSIONE DEVE ESSERE RIPORTATA NELLA POLIZZA) sopra descritti ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- 6) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
6. Contributo identificativo gara previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici entrata in vigore dal 01.02.2007. Questa Amministrazione è tenuta, ai fini dell'ammissione alla gara del partecipante, al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
7. Allegazione di copia del presente capitolato speciale, firmati nell'ultima pagina per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di Consorzio si fa presente che:

- le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere prodotta da tutte le imprese associate.

Tutte le dichiarazioni , attestazioni e documentazione prodotta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia semplice della relativa procura.

In relazione ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 38, D.L.vo n. 163/2006, come modificato da ultimo dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, si rammenta che:

- vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni contributive, tutti i reati, per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, per l'esclusione. In tal caso, quindi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando" (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906)
- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 1-ter del citato art. 38, oltre a quant'altro stabilito dalla normativa vigente;
- per il contenuto delle attestazioni da dichiarare di cui al comma 1 del citato art. 38, il concorrente dovrà attenersi a quanto stabilito al comma 2 del medesimo art. 38.

Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo, ove presente), agli altri soggetti indicati all'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 come novellato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, nonché, eventualmente, al procuratore che sottoscrive la *Documentazione Amministrativa e/o l'Offerta Tecnica e/o l'Offerta Economica* **e in ogni caso riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 38 citato in relazione al tipo di impresa o società, inclusi altri procuratori muniti di poteri di gestione e di rappresentanza generali, sì da renderli assimilabili agli amministratori della società.**

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono.

Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo - e le eventuali imprese ausiliarie - dovrà formulare autonoma "*Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara*", conforme ai modelli allegati al presente disciplinare, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura (in originale o copia conforme) dovrà essere prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara, come sopra indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.

Conseguentemente, tutte le dichiarazioni dovranno essere inserite all'interno della Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara.

In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata:

- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 34 D.L.vo n. 163/2006, costituendo, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 34 del D.L.vo n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 34 del D.L.vo n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la dichiarazione di cui al modulo 1 Allegato al presente disciplinare di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
- contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.L.vo n. 163/2006.

In caso di Consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 al capitolato di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell'art. 37, comma 7, e dell'art. 36, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006.

Nella busta “**B – Documenti Tecnici** “ deve essere contenuta la seguente documentazione tecnica:

Un progetto elaborato sulla base delle linee generali e delle indicazioni minime prefissate dal presente Capitolato – parte tecnica, sviluppato evidenziando gli aspetti propositivi in ordine ai sotto indicati punti:

a. SISTEMA ORGANIZZATIVO E OPERATIVO

- **Organigramma e logistica:** “Relazione sintetica - della struttura organizzativa e logistica” proposta per l'appalto, descrivendo le caratteristiche qualitative e quantitative delle funzioni di supporto alla erogazione del servizio tecnico, amministrativo e organizzativo, inclusa la consistenza quali – quantitativa (numerosità e competenze professionali specifiche e percorsi professionali) dei componenti il team incaricato delle attività oggetto d'appalto; la localizzazione della sede delle attività;
- **Piano operativo per l'effettuazione delle attività oggetto d'appalto;**

- **eventuale riduzione dei tempi di consegna;** a tal fine dovranno essere indicati i tempi di consegna (in giorni lavorativi migliorativi rispetto a quelli indicati nel capitolato, parte tecnica.

b. SCHEDE TECNICHE PER OGNI STAMPATO RIPORTATO NELL'ALLEGATO 5, CONTENENTE :

- tipo di carta (carta uso mano, cartoncino, carta chimica, carta patinata , lucida opaca, Woodstock, etc);
- grammatura per mq
- formato
- confezione (perforatura, cordonatura, foro doppi laterali, foro centrale , numerazione a mano, a macchina , confezione gruppetti carta chimica, staccatura al gruppetto, cucitura punto metallico, piegatura, incollatura, fustellatura, legatura a filo di refe, numero fogli registri, etc);

c. ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE

- Tipo di attrezzature, apparecchiature (La Società dovrà fornire un elenco dettagliato contenente la tipologia e la quantità delle attrezzature, apparecchiature e software utilizzati per lo svolgimento del servizio.

d. CARATTERISTICHE MATERIALE CARTACEO E DEI PRODOTTI TIPOGRAFICI:

1. i requisiti ecologici posseduti dai supporti cartacei utilizzati, corredati con le certificazioni, riconosciute a livello internazionale, che attestino il requisito di prodotto ecologico;
- b) i requisiti ecologici e la non tossicità dei prodotti tipografici utilizzati nel processo di stampa (vedere l'art. 21 del capitolato), corredati con le certificazioni, riconosciute a livello internazionale, che attestino il requisito di prodotto ecologico e la non tossicità;

Si precisa che nell'elaborazione della relazione tecnica di cui al presente articolo, le ditte dovranno attenersi a quanto specificamente richiesto, rispondendo in modo analitico e sintetico agli elementi costituenti la qualità e presentando la documentazione nell'ordine esatto sopra riportato.

Tutte le proposte migliorative approvate dal Committente saranno parte integrante del contratto.

La Relazione oggetto di valutazione dovrà permettere, alla Commissione Giudicatrice di avere un quadro d'insieme dei diversi servizi di facile valutazione e dovrà consentire di avere chiara l'organizzazione che verrà adottata per lo svolgimento del servizio.

Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell'A.S.L..

Nell'ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata circa le ragioni che portano ad escludere dal diritto di accesso, in tutto o parte, la documentazione tecnica prodotta con riferimento ad eventuali segreti tecnici e industriali in essa contenuti. La Ditta aggiudicataria, con l'approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l'intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e mail.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia semplice della relativa procura.

ella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, **l'offerta economica**, resa legale con l'apposizione di marca da bollo, debitamente timbrata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'offerente, ed accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, **redatta sul modello allegato**. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- il prezzo unitario (in cifre) di ogni stampato indicato nell'allegato 5 e riportati nel modello dell'offerta economica. I prezzi unitari offerti devono essere indicati nella colonna "F" al netto dell'I.V.A.;
- l'ammontare complessivo (in cifre ed in lettere, I.V.A. esclusa) - da indicarsi nell'apposito spazio previsto in calce al modello di offerta - ottenuto dai seguenti calcoli:
 - 1) prezzo unitario di ogni singolo stampato o lavorazione indicato nella colonna "F" moltiplicato per il rispettivo fabbisogno triennale presunto indicato in colonna "D";
 - 2) somma di tutti gli importi ottenuti a seguito delle moltiplicazioni di cui al precedente punto 1).
- il ribasso praticato sull'importo posto a base di gara, pari ad € 200.000,00;
- oneri della sicurezza propri dell'appaltatore

Il prezzo complessivo al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base della sommatoria dei prezzi per i singoli fabbisogni, verrà preso come riferimento solo per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "prezzo" come successivamente precisato.

I corrispettivi, invece, saranno erogati sulla base dei prezzi unitari offerti e del numero di stampati effettivamente richiesti e consegnati.

L'importo annuo offerto non potrà essere superiore, **pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione, al netto degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "offerte anormalmente basse" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "in toto" a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole

imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

Come indicato dall'art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.

L'A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

il criterio di aggiudicazione è quello di cui all'art. 83 del Decreto legislativo 18/04/2006 n.163, ovvero "a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, di cui:

Qualità 70/100

Prezzo 30/100

QUALITA' DEL SERVIZIO

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche sarà il seguente:

a. QUALITA' TECNICA DEGLI STAMPATI PROPOSTI: (punti: minimo 0 - massimo 45).

b. SISTEMA ORGANIZZATIVO E OPERATIVO (punti: minimo 0 - massimo 9)

- Organigramma e logistica: (punti: minimo 0 - massimo 3).
- Piano operativo per l'effettuazione delle attività oggetto d'appalto; (punti: minimo 0 - massimo 4);
- eventuale riduzione dei tempi di consegna; (punti: minimo 0 - massimo 2).

c. CARATTERISTICHE MATERIALE CARTACEO E DEI PRODOTTI TIPOGRAFICI: (punti: minimo 0 - massimo 10).

d. ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE: (punti: minimo 0 - massimo 6).

Il punteggio relativo alla qualità (max 70 punti) sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$Q(a) = \sum n (C_{mi} * C_a)$$

dove :

Q (a) = punteggio qualità attribuito all'offerta (a)

Cmi = punteggio massimo attribuito al requisito (i)

Ca = coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0

$\sum n$ = sommatoria dei parametri.

1. **L'attribuzione del punteggio di qualità** avverrà nel modo seguente: ad ogni parametro di valutazione verrà attribuito collegialmente, dalla Commissione Giudicatrice all'uopo istituita, un giudizio sintetico corrispondente ad un coefficiente da 1 a 0, come indicato nella seguente tabella:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
punteggio cent.le 0	in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato, e/o non assoluta corrispondenza a quanto richiesto
punteggio cent.le 0,25	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "insufficiente"
punteggio cent.le 0,50	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "sufficiente"
punteggio cent.le 0,60	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "più che sufficiente"
punteggio cent.le 0,70	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "buono"
punteggio cent.le 0,85	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "distinto"
punteggio cent.le 1	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "ottimo"

I coefficienti attribuiti saranno poi trasformati in coefficienti definitivi, sempre compresi fra 1 e 0, rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti (prima riparametrazione). I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni parametro oggetto di

valutazione saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione.

Soglia di sbarramento. Non saranno ammesse alla fase della valutazione economica le offerte che, a questa fase della procedura di valutazione, non avranno ottenuto almeno 40 punti.

A questo punto della procedura, laddove nessuna offerta ammessa, ottenga il punteggio massimo di 70, si procederà alla seconda riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato, e alle altre punteggi direttamente proporzionali.

Importante: nel caso di impossibilità di desumere dalla documentazione presentata la rispondenza del servizio proposto alle specifiche tecniche richieste, quale requisito minimale, da presente capitolato, l'offerente non sarà ammesso alla valutazione economica.

Inoltre, nel caso di impossibilità di desumere dalla documentazione le caratteristiche tecnico-qualitative del servizio proposto, utili per l'attribuzione del punteggio, quest'ultimo sarà pari a 0 per la voce in esame.

2. Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato come segue:

30 punti verranno attribuiti all'offerta con il ribasso più alto, per le altre offerte sarà applicata la seguente formula:

- Pa (dove $Ra \leq Rm$) = $30 * X * Ra / Rm$
- Pa (dove $Ra > Rm$) = $30 * [X + [(1-X) * (Ra - Rm) / (Rmax - Rm)]]$

dove:

Pa = punteggio relativo al prezzo attribuito all'offerta (a)

Ra = ribasso dell'offerta (a)

Rm = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti

$Rmax$ = ribasso massimo offerto

$X = 0,90$

Si precisa che: in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.

Qualora il contrasto tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre sia tale da rendere indeterminata od indeterminabile la volontà del soggetto concorrente, l'offerta è rigettata e la ditta esclusa dalla gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio nella sommatoria dei due parametri.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull'importo annuo posto a base di gara.

L'Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Azienda Appaltante si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale e insindacabile giudizio.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui l'Azienda Appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Non sono ammesse :

- **la presentazione di offerte alternative o incomplete.** I prezzi devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico dell'offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.
- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

(Validità dell'offerta)

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla propria offerta.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - (Seduta di gara)

L'esame delle offerte si articola nelle seguenti fasi:

1 ^ Fase in seduta pubblica (il cui giorno sarà pubblicato sul sito www.ausl.pe.it – sezione gare e appalti – settore UOC ABS).

Esame della documentazione amministrativa da parte dell’Autorità di gara, organo monocratico: tale esame viene svolto in seduta pubblica. E’ facoltà, se del caso, chiedere chiarimenti e/o delucidazioni in merito ai documenti presentati: se il riscontro è positivo si procede alla fase successiva dell’esame del merito tecnico dell’offerta. Schematicamente si elencano le operazioni di detta fase:

- verifica ed acquisizione della documentazione (procura speciale, delega) comprovante il titolo dei soggetti presenti ad intervenire alla seduta;
- presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito nel presente capitolato;
- apertura dei plichi e vidimazione/accertamento delle buste in essi contenute;
- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e contestuale verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta,
- apertura e riscontro della documentazione contenuta nella “Busta B) – Documentazione tecnico organizzativa” dei concorrenti ammessi.

2^ Fase in seduta riservata

- esame della documentazione tecnica e della campionatura da parte della Commissione giudicatrice, organo collegiale;
- assegnazione del punteggio tecnico.

3^ Fase in seduta pubblica

Esame dell’offerta economica: tale esame viene svolto in seduta pubblica dalla Autorità di gara; l’esame dell’offerta economica viene effettuato solo nei confronti delle offerte ammesse a tale fase. Durante tale seduta la cui data viene comunicata alle ditte concorrenti si procede alle seguenti operazioni:

1. lettura dei verbali delle sedute precedenti;
2. apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
3. redazione della graduatoria parziale inerente al merito economico;
4. redazione della graduatoria totale e definitiva; Qualora due o più soggetti candidati formulino pari offerta complessiva si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa. Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire

offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

5. individuazione delle offerte anomale (art. 86 DEL D.Lgs n. 163/2006) e, in tal caso, trasmissione degli atti al RUP;

6. (dopo l'esito dell'eventuale procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte) dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, la cui offerta non sarà stata dichiarata anomala;

7. trasmissione degli atti inerenti alla procedura di gara alla Direzione Generale per l'esame e gli adempimenti successivi.

5. PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da essi delegati munite di delega o di procura.

Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dei soggetti candidati. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.

6. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell'organo deliberante.

L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito della presente procedura, l'Azienda si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

8 - VERBALE DI GARA

Il verbale di gara non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.

9 - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE – PARTECIPAZIONE E COSTITUZIONE - COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE)

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la sottoscrizione del contratto.

10 - CONTENUTI DELL'ATTO DI COSTITUZIONE

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità agli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, deve contenere:

- a) l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
- b) l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
- c) l'oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
- d) l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- e) l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Azienda;
- g) che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda;
- h) che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Azienda per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell'Azienda di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
- i) la suddivisione per quota dell'appalto tra le imprese associate;
- j) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.

11 - CONCORRENZA SLEALE

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all'interno di un raggruppamento temporaneo d'imprese non può parteciparvi anche in forma singola o all'interno di altro raggruppamento.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l'offerta in forma singola oltre che all'interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l'esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

12- AGGIUDICAZIONE - ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a favore dell' Azienda, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile. La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione definitiva deve coprire l'intero periodo di validità del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente

13 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO

L'Azienda in applicazione alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v. e del successivo regolamento 27 giugno 1992 n. 352 t.v. ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

14 - DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO

1. Sono temporaneamente sottratti all'accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:

A) L'elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;

B) L'elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;

C) L'elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;

D) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest'ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.

2. Sono temporaneamente sottratti all'accesso fino al Decreto di aggiudicazione:

A. L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio

B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.

15 - RIFIUTO DELL'ACCESSO

Sono esclusi dal diritto di accesso:

A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;

B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:

- Abbiano il carattere della originalità;
- Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
- Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.

In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi

quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;

C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.

c) certificazione antimafia;

d) composizione societaria delle imprese partecipanti.

16 – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE

La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal DPR 445/2000 è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l'impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori.

Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati.

Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

17 - INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D'UFFICIO

L'Azienda può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.

Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, l'Azienda, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell'impresa.

18 - CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE

Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l'ammissione e per l'aggiudicazione dal bando di gara, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto competente a norma del precedente art. 61. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Le certificazioni, temporaneamente sostituite ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione e acquisite dall'amministrazione appaltante.

19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del DLGS 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

20 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti dell gestore nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

Informazioni e chiarimenti:

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo fax o e mail (fax 085 426 3024, e mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it,

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA

CAPITOLATO TECNICO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO, FASCICOLI, BLOCCHI, BOLLETTARI, BUSTE VARIE (PER SERVIZI SANITARI, COMMERCIALI E A SACCO) DI COMUNE USO AMMINISTRATIVO E SANITARIO.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. la fornitura è volta a soddisfare le necessità di produzione di modulistica e stampati vari, nonché l'effettuazione e la gestione di servizi connessi alle funzioni di stampa.
2. I modelli in uso sono dettagliati nell'Allegato 5 “Elenco stampati ” (di seguito abbreviato in Allegato 5), che costituisce parte integrante del presente capitolato.
3. E’ obbligatoria la visione dei modelli in uso, presso la UOC ABS, previa appuntamento a mezzo mail a: tiziana.petrella@usl.pe.it.
4. Si precisa che le quantità annuali indicate nell’Allegato 5 sono puramente indicative e non vincolanti in alcun modo per le Amministrazioni contraenti individuate nell’Allegato medesimo. Nell'ambito del valore dell'accordo quadro, è facoltà dell’Amministrazione contraente approvvigionarsi di tutti o di parte dei i materiali elencati nell'Allegato 5, senza limiti di quantità; l’Appaltatore, pertanto, non potrà porre eccezioni o richiedere indennizzi nel caso gli stessi subissero variazioni.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI BASE RICHIESTE

4.1. L’offerente dovrà assicurare le seguenti prestazioni:

- A. stampa su carta con grammatura da 60 a 280 g/m²;
- B. consegna del materiale cartaceo presso gli indirizzi che verranno indicati dall’Amministrazione contraente, conformemente ai quantitativi ed alle cadenze delle consegne indicate nel presente capitolato ovvero, in deroga, concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione.
- C. rendere disponibile all'Amministrazione contraente un archivio informatico di tutti i modelli, consultabile ed utilizzabile dal personale preposto dell'Amministrazione medesima. Tale archivio dovrà essere gestito dall’Appaltatore in forma dinamica, provvedendo all’implementazione dello stesso a seguito della creazione di nuovi modelli e/o della sostituzione di quelli individuati dall'Amministrazione contraente come obsoleti, mantenendo comunque la storicizzazione delle versioni precedenti. Si precisa che alla scadenza del periodo contrattuale tale archivio dovrà essere rilasciato all'Amministrazione contraente tramite versamento dei dati sul sistema informatico dell’Amministrazione stessa.

4.2. L’offerente , inoltre, dovrà garantire:

4.3. ottima qualità delle matrici e delle riproduzioni che devono conservare e migliorare le caratteristiche della modulistica.

4.4. La carta di stampa dovrà essere della migliore qualità reperibile sul mercato. In particolare, la carta autocopiante a trasferimento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere atossica (produrre adeguata dichiarazione di atossicità ed allegare schede tecniche),
- essere, ove richiesto, a traccia nera,

- essere in grado di mantenere uno standard di qualità elevato nel tempo,
- essere corredata di certificati di qualità.

Le stampe dovranno essere eseguite con caratteri e segni freschi e regolari, nella forma e nella grandezza prescritta di volta in volta.

4.5. Tutto il materiale cartaceo utilizzato per la realizzazione degli stampati e delle buste dovrà comunque soddisfare i criteri ambientali minimi di cui al decreto 4 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 2013).

Le carte ed i cartoncini utilizzati nel processo di stampa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

CARTA E CARTONCINI PATINATI OPACHI/LUCIDI

Carta patinata in finitura opaca e/o lucida in grado di soddisfare le grammature richieste.

CARTA E CARTONCINI BIANCHI

Carta e cartoncini semplici, di colore Extra White in grado di coprire tutte le grammature e le tipologie di prodotti riportati negli allegati al presente capitolato per i quali è richiesto l'utilizzo di tali supporti cartacei.

CARTA E CARTONCINI RICICLATI

Carta con grado di bianco ISO brightness > 70%, realizzati in carta riciclata prodotta con fibre composte al 100% da carta da macero (tolleranza 5%) e che rispetti i criteri stabiliti per l'assegnazione di una delle etichette ambientali di ISO Tipo I (norma di riferimento: UNI EN ISO 14024), gestita da organismi pubblici di carattere internazionale o nazionale di uno degli Stati membri, quali, a titolo di esempio, il marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel", il marchio tedesco "Blue Angel", il marchio dei Paesi Nordici "Nordic Swan", ecc. Si precisa che la carta munita di una delle etichette ambientali della tipologia di cui sopra si presume conforme ai criteri stabiliti per l'assegnazione delle stesse etichette. Saranno comunque accettati altri appropriati mezzi di prova, come la documentazione tecnica del produttore della carta o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

L'Appaltatore - entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta che verrà eventualmente avanzata dalla Amministrazione contraente ed a pena di revoca dell'affidamento - dovrà produrre la documentazione tecnica del produttore della carta o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

La documentazione prodotta dovrà contenere:

1. il nome commerciale della carta;
2. indicazioni sulle caratteristiche della carta (peso espresso in g/m², grado di bianco espresso in percentuale ISO brightness, origine delle fibre utilizzate per la produzione della carta);
3. il possesso di una delle etichette ambientali della tipologia sopra indicata, o l'evidenza del rispetto dei criteri stabiliti per la loro assegnazione.

Per organismo riconosciuto si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Saranno accettati i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

Su tutto il materiale dovranno essere evidenti le caratteristiche ambientali della carta, come, ad esempio, la dicitura "carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea - Ecolabel", oppure "Carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica Blauer Engel", oppure "Carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica Nordic Swan", oppure "Carta che ha ottenuto il marchio <<NOME DEL MARCHIO>>" ecc.

CARTA PER STAMPATI DI PREGIO

Per la stampa di prodotti di pregio è previsto l'uso di carte che si differenziano per qualità e resa dalle carte patinate opache/lucide o carte riciclate. Le carte utilizzate dovranno essere in grado di garantire la massima libertà di progettazione riuscendo a coprire tutte le tipologie di elaborati e comunque le caratteristiche riportate negli allegati al presente capitolato.

4.6. Prodotti chimici utilizzati nel processo di stampa

A. Tutti i prodotti che verranno utilizzati per la realizzazione degli stampati (quali, a titolo di esempio non esaustivo, inchiostri per stampa, toner, tinture, vernici, collanti, sbiancanti, soluzioni umidificatrici, solventi e prodotti utilizzati per la pulizia/lavaggio delle macchine) **non devono avere le seguenti caratteristiche**, secondo la Direttiva 67/548/CEE (compresi modifiche e adeguamenti) e la Direttiva 1999/45/CE, recepite con il D.lgs. n. 52 del 3 feb-braio 1997 ed il D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003, nonché secondo il Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006:

➤ essere classificati come Pericolosi per l'ambiente (N) con le seguenti Frasi di rischio, o loro combinazioni:

- R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
- R59 Pericoloso per lo strato di ozono
- essere classificati Pericolosi per la salute, con le seguenti classi di pericolosità e Frasi di rischio, o loro combinazioni:
 - Tossici (T):
 - R23 Tossico per inalazione
 - R24 Tossico a contatto con la pelle
 - R25 Tossico per ingestione
 - R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata o Molto Tossici (T+).
 - R26 Molto tossico per inalazione
 - R27 Molto tossico a contatto con la pelle
 - R28 Molto tossico per ingestione
 - R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi o Cancerogeni categorie 1 o 2 (T)
 - R45 Può provocare il cancro
 - R49 Può provocare il cancro per inalazione o Mutageni categorie 1 o 2 (T)
 - R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie o Tossici per il ciclo riproduttivo categorie 1 o 2 (T)
 - R60 Può ridurre la fertilità
 - R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
 - R62 Possibile rischio di ridotta fertilità o Nocivi (Xn)
 - R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
 - R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

B. L'Appaltatore - entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta che verrà eventualmente avanzata dall'Amministrazione contraente, ed a pena di revoca dell'affidamento - dovrà fornire alle stesse:

- elenco dei prodotti utilizzati per la stampa (inchiostri per stampa, i toner, le tinture, le vernici, i collanti, gli sbiancanti, le soluzioni umidificatrici, i solventi e i prodotti per la pulizia/lavaggio macchine) e dei rispettivi produttori:
- Schede dei Dati di Sicurezza dei prodotti utilizzati per la stampa, con- formi a quanto previsto dal D.M. 7 settembre 2002 (pubblicato nella

G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002).

C. Durante l'espletamento del servizio l'Appaltatore, se richiesto, dovrà fornire alla Amministrazione contraente le Schede dei Dati di Sicurezza di ogni nuovo prodotto utilizzato, aggiornate sulla base delle modifiche della normativa e/o di ulteriori conoscenze tossicologiche da parte del produttore.

4.7. fornitura di report mensili con analisi delle caratteristiche tecniche dei documenti prodotti e da produrre e dei volumi di stampa svolti, nonché individuazione della spesa di stampa per gli stampati a carattere generale e specifici per struttura richiedente.

4.8. L'Appaltatore dovrà operare in modo tale da garantire un costante ed adeguato livello di servizio come da parametri previsti nel presente capitolato.

4.9. L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile a far fronte a singole eccezionali esigenze di stampa che verranno definite di volta in volta con l'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 3 - ORDINI E TEMPI DI CONSEGNA

- a) I quantitativi di stampati indicati nell'Allegato 5 sono puramente orientativi e non costituiscono in alcun modo lotti di consegna. L'Appaltatore, pertanto, non potrà richiedere indennizzi o pretendere risarcimenti se gli stampati non venissero ordinati in toto, oppure se i quantitativi complessivi ordinati, per singolo modello, risultassero inferiori o superiori alle previsioni di cui all'Allegato 5.
- b) L'Amministrazione contraente si riserva di ordinare giornalmente i quantitativi di modelli strettamente necessari, sulla base delle proprie esigenze tecniche e/o economiche, senza alcun vincolo di quantitativo minimo.
- c) Gli ordinativi saranno emessi dal Direttore per l'esecuzione del contratto - o da altro dipendente dallo stesso delegato - tramite buoni d'ordine (trasmessi anche mediante fax o posta elettronica), nei quali dovrà essere indicato il quantitativo necessario per ogni modello tipografico, l'indicazione e l'ubicazione degli uffici richiedenti, i rispettivi quantitativi, i tempi di consegna richiesti ed il prezzo unitario.
- d) L'aggiudicatario è tenuto a presentare, ogni qualvolta richiesto, le bozze entro 5 giorni dall'ordine (salvo maggiori urgenze) dei lavori ordinati ed eventualmente apportarvi, ogni qualvolta fosse richiesto, tutte le correzioni che l'Amministrazione ritenesse più opportune.
- e) Il soggetto aggiudicatario riceverà dall'Ufficio preposto (DEC) ordini della quantità di stampati o materiale che dovrà eseguire e/o somministrare entro 10 giorni dell'ordine e/o entro 10 giorni dall'approvazione delle bozze.**
- f) La ditta aggiudicataria dovrà recapitare presso i magazzini di ciascuna ASL, ad ogni consegna di materiale, oltre al materiale ordinato, almeno due campioni per ogni modello consegnato.
- g) In caso di ritardata consegna, rispetto ai termini previsti e/o ai soprachiamati termini di urgenza ove ricorrano gli estremi, l'Ufficio competente procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità della merce che avrebbe dovuto essere consegnata, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

- h) L'aggiudicatario è tenuto a fornire, alla struttura richiedente, le bozze degli stampati in formato "PDF".
- i) L'aggiudicatario dovrà tenere una congrua scorta di carta, nei diversi formati e tipologie, per far fronte in ogni caso alla pronta esecuzione di tutti i lavori che gli dovessero venire commissionati, anche nell'imminenza della scadenza del contratto.
- j) E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di comunicare a chicchessia il testo delle composizioni o i moduli affidati per la stampa.
- k) Normalmente la stampa sarà eseguita con inchiostro nero, l'uso di inchiostri colorati non comporta l'obbligo di corrispondere maggiori compensi.
- l) L'esecuzione delle forniture, tanto per la composizione, l'impressione, la rilegatura e la confezione, dovrà risultare in ogni sua parte lodevole e conforme alle buone norme tipografiche, regolando altresì con economia e proporzione gli spazi bianchi tra le diverse parti.
- m) I lavori tipografici di che trattasi non verranno riconosciuti da questa Amministrazione in assenza del preventivo benestare alla loro esecuzione rilasciato dall'Ufficio competente.
- n) Le caratteristiche del materiale oggetto di fornitura non potranno essere diverse da quelle dichiarate dall'aggiudicatario in sede di offerta; ove per sopravvenuti impedimenti non fosse possibile la fornitura di quanto offerto, limitatamente alle caratteristiche delle carte, l'aggiudicatario ne dovrà dare preventiva informazione al committente per ogni determinazione conseguente sia in ordine alla conferma o meno dell'ordinazione sia per eventuale applicazione di detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire alla merce stessa.

ART. 4 DIFETTI ED IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma accertati solamente al momento dell'impiego.

Eventuali osservazioni e contestazioni in merito alla difformità od irregolarità del materiale fornito dovranno essere comunicate al Responsabile designato dall'Appaltatore di cui al successivo art. 11 - anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata - entro e non oltre dieci giorni solari successivi alla consegna. Trascorso tale termine la fornitura effettuata si intenderà conforme all'ordine emesso. Qualora non sia oggettivamente possibile per l'Amministrazione contraente procedere ad una completa verifica di tutto il materiale consegnato (ad esempio per consegne di ingenti quantitativi), l'Amministrazione contraente potrà contestare il materiale fornito e chiederne la sostituzione in qualsiasi momento e senza limiti di tempo.

Nel caso in cui il materiale fornito non corrisponda a quanto richiesto, ovvero ai layout grafici e/o alle prove colore presentate, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla completa sostituzione delle partite contestate entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione di cui al precedente paragrafo.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, l'Amministrazione sottoporrà a verifica, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi. A spese della Ditta aggiudicataria.

ART. 5 SOSTITUZIONI MATERIALE

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Amministrazione potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

ART. 6 MATERIALI NON COMPRESI NELL'ALLEGATO 5

Nel caso di introduzione di un nuovo modello, al fornitore sarà richiesto, ad assoluta discrezione dell'Amministrazione contraente, apposito preventivo, in cui dovranno essere indicati i costi delle lavorazioni necessarie.

Detto preventivo dovrà essere consegnato, a titolo gratuito, tramite telefax, interfaccia web o posta elettronica entro i termini di volta in volta fissati con il Direttore per l'esecuzione del contratto.

Il preventivo dovrà essere accompagnato da una bozza di stampa, che dovrà essere approvata per conferma tramite sottoscrizione di una copia della stessa da parte del Direttore medesimo o da altro dipendente dallo stesso delegato.

A sua esclusiva discrezione e senza che l'appaltatore abbia possibilità di opporre pretese o rivendicazioni, l'Amministrazione potrà rivolgersi al libero mercato, invitando anche l'appaltatore.

ARTICOLO 7 - CONTROLLI E VERIFICHE

- a. Ferma restando la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla corretta esecuzione degli interventi, l'Amministrazione contraente disporrà nei modi meglio visti verifiche e controlli sulla regolarità del lavoro e sull'assolvimento di ogni obbligo facente capo all'Appaltatore. In ordine a ciò, l'Appaltatore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione all'incaricato dell'Amministrazione contraente, consentendo al medesimo l'accesso a locali e documentazione.
- b. L'Amministrazione contraente si riserva altresì la facoltà di effettuare, con i mezzi che riterrà più idonei, controlli di tipo quantitativo sulla produzione generale e specifica dei settori richiedenti in fase di richiesta ed all'atto della consegna dei prodotti.
- c. Il controllo della qualità sarà effettuato dagli operatori designati dall'Amministrazione contraente, i quali potranno effettuare in qualsiasi momento i prelievi di campioni dai prodotti forniti e sottoporli ad analisi e prove onde verificarne la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente capitolato e nell'offerta proposta.

ARTICOLO 8 - IMBALLO E CONSEGNA DEL MATERIALE

- a. L'Appaltatore dovrà curare - a propria completa cura ed onere - l'imballo, la spedizione e la consegna del materiale oggetto del presente capitolato presso gli uffici e/o i magazzini indicati

dall'Amministrazione contraente, ivi compreso il personale occorrente per lo scarico del veicolo, il facchinaggio e l'immagazzinamento.

- b. La ditta aggiudicataria dovrà evadere gli ordinativi nelle quantità richieste, pertanto eventuali quantitativi consegnati in eccedenza non verranno riconosciuti.
- c. Resta a carico dell'Appaltatore l'onere di verificare che le dimensioni dei veicoli utilizzati per la consegna del materiale permettano di raggiungere agevolmente gli uffici e/o i magazzini dell'Amministrazione contraente, non essendo in alcun modo imputabili a quest'ultima eventuali difficoltà od impossibilità a consegnare il materiale.
- d. Il materiale dovrà essere consegnato unicamente presso le sedi indicate nei buoni d'ordine, nel rispetto degli orari di presenza del personale deputato al ricevimento ed al controllo del materiale. Tali orari di consegna verranno concordati fra le parti.
- e. Il materiale dovrà essere accuratamente confezionato in appositi scatole o pacchi di idonea robustezza, resistenti alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che a- datti ad evitare il deterioramento dei prodotti contenuti; su ogni scatola o pacco dovranno essere chiaramente indicate la tipologia di stampato e la quantità contenuta.
- f. L'imballaggio utilizzato per la consegna del materiale sarà a carico dell'Appaltatore e resterà di proprietà dell'Amministrazione contraente (imballo "a perdere").
- g. Il confezionamento e/o l'imballaggio devono essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi da parte delle Amministrazioni contraenti.
- h. Il materiale fornito dovrà essere consegnato, entro i termini previsti, con esattezza e rispondenza qualitativa e quantitativa all'ordinativo predisposto e dovrà essere accompagnato da regolare documento di trasporto od altro documento idoneo, recante l'indicazione del destinatario, la descrizioni del materiale, le quantità, il riferimento e la data dell'ordinativo nonché la data di avvenuta consegna.
- i. Il documento di trasporto dovrà essere timbrato e firmato dal personale preposto al ricevimento per presa in carico ed avvenuta consegna. Ai fini del rispetto dei termini di consegna, farà fede la data di ricezione apposta sul documento di trasporto dal ricevente.
- j. L'Appaltatore effettua la consegna del materiale a proprio rischio, per cui saranno ad esclusivo carico dello stesso gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto (danneggiamento, smarrimento, furto, ecc) e nel corso delle operazioni di scarico.
- k. L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DI COPYRIGHT

L'Amministrazione contraente ha i diritti di copyright dei disegni, dei file, dei loghi, di tutte le bozze grafiche proposte, comprese quelle scartate e di tutti i documenti stampati; pertanto, ad esse spetta ogni diritto di sfruttamento degli stessi, ai sensi della normativa in materia.

L'Appaltatore - salvo esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione contraente proprietaria del copyright - non potrà usare a qualsiasi titolo i documenti ed i file prodotti, né concedere a terzi l'accesso ad essi, alle loro bozze di stampa ed ai relativi originali.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- a. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, antinfortunistica, previdenza, assistenza ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando le Amministrazioni contraenti da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia contrattuale sia extra-contrattuale.
- b. L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
- c. L'Appaltatore è tenuto a garantire che nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte ad assicurare l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
- d. È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con le Amministrazioni contraenti. L'Appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.
- e. L'Appaltatore, infine, è obbligato a comunicare alle singole Amministrazioni contraenti ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Regione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

- A. L'Appaltatore dovrà indicare ad ogni Amministrazione contraente, entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di stipulazione dei singoli contratti il nominativo ed i recapiti (telefono, fax e posta elettronica) di una o più persone fisiche designate quale Responsabile rappresentante dell'Appaltatore, reperibili dalle ore 8:00 alle ore 17:00, festivi esclusi, le quali saranno i referenti nei confronti delle Amministrazioni medesime per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
- B. Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del servizio.
- C. In caso di temporanea assenza del personale designato ed al fine di scongiurare eventuali disservizi, l'Appaltatore dovrà comunicare - possibilmente in via preventiva e, comunque, con la massima urgenza - il nominativo ed i recapiti di una persona delegata a sostituire il suddetto Rappresentante.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione contraente comunicherà all'Appaltatore il nominativo ed i recapiti (telefono, fax e posta elettronica) di un proprio dipendente che ricoprirà le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- a. L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. L'Amministrazione contraente è conseguentemente esonerata da ogni responsabilità per danni a cose e/o infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
- b. A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto di polizza RCT a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso ai servizi oggetto del presente capitolato con un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ogni sinistro, con un limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione) per ogni persona e di Euro 1.000.000,00 (unmilione) per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia.
- c. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali è ad esclusivo carico dell'Appaltatore, il quale è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge.

ARTICOLO 14 - PERIODO DI PROVA

- a. L'Appaltatore sarà sottoposto ad un periodo di prova di quattro mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro.
- b. Le eventuali reiterate irregolarità riscontrate nell'effettuazione del servizio (quali, a titolo di esempio non esaustivo, il mancato rispetto dei termini di consegna, la difformità del materiale consegnato rispetto agli ordinativi, l'irreperibilità del Responsabile designato dall'Appaltatore) saranno comunicate dalla Regione all'Appaltatore esclusivamente in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- c. In tale evenienza sarà concesso all'Appaltatore un ulteriore periodo di prova di due mesi, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni negative circa l'operato svolto, la Amministrazione contraente procederà alla risoluzione anticipata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo.
- d. In caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato superamento del periodo di prova, la Amministrazione contraente procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo ed all'eventuale richiesta di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e delle maggiori spese conseguenti e derivanti dalla risoluzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, comunque, ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto.

CAPITOLATO D'APPALTO – PARTE GENERALE

1. Fatturazioni e pagamenti

I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l'approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.

Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di

credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e il termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio.

Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell'Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull'esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.

2. Inosservanza degli obblighi contrattuali – penali

L'Amministrazione individuerà all'interno della propria struttura uno o più Direttori dell'esecuzione del Contratto (DEC), con i poteri e i compiti di cui agli artt. 300 e ss. del D.P.R. 207/2010), oltre ad eventuali assistenti.

Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.

La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all'esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell'Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.

L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici al Direttore dell'esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di intimare all'Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

A. violazione degli obblighi contrattuali;

B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;

C. impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell'infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l'1 per mille (giornalmente) dell'importo netto contrattuale.

Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

7 contestazioni nel corso del 1° anno;

10 contestazioni nell'arco di un biennio;

Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.

Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo al conguaglio semestrale o sul deposito cauzionale.

3. Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- d) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni, solari e consecutivi;
- e) mancato o ritardo nella implementazione del sistema informatico;
- f) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- g) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- h) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- i) in caso di fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;

- j) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
- k) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- l) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- m) subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.Lgs 163/2006 o del presente capitolato;
- n) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- o) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- p) venire meno di una o più delle caratteristiche di cui al precedente art. 5, punto d), del presente capitolato
- q) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. La ASL, per l'incameramento di quanto dovute, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.

4. Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.

5. Cessione e/o fusione di azienda

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

6. Divieto di cessione del contratto - cessione del credito

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente articolo. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

L'Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all'Amministrazione (mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .

7. Subappalto

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica. La ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.

8. Validità della graduatoria – fallimento dell'appaltatore – morte del titolare

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

9. Stipula del contratto e relative spese

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

10. Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.

11. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

12. Clausola anticorruzione

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti

per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente
- svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
 - artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - artt. 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
 - art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in
 - qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.,
 - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

13. Clausola CONSIP

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

14. Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .
